



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici GRANATO e ANGRISANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 2021

Istituzione del ruolo del coordinatore dell'attività didattica nelle istituzioni scolastiche e altre disposizioni in materia di personale docente

ONOREVOLI SENATORI. - L'obiettivo del presente disegno di legge è di introdurre nell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche il ruolo del coordinatore dell'attività didattica.

Il coordinatore, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, viene eletto dal collegio dei docenti (articolo 2), resta in carica per due anni scolastici (articolo 4), con mandato rinnovabile per una volta, ed è responsabile, in via generale, dell'organizzazione dell'attività didattica all'interno della scuola.

L'articolo 5 individua le funzioni svolte dalla nuova figura: in particolare egli provvede agli atti per la formazione delle classi, per l'assegnazione dei docenti alle stesse e alla formulazione dell'orario delle lezioni, già poste in capo al dirigente scolastico.

Inoltre, egli convoca, presiede e fissa l'ordine del giorno delle riunioni dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe; convoca, presiede e fissa l'ordine del giorno del gruppo di lavoro per l'inclusione; coordina le attività collegiali di programmazione didattica dell'istituzione scolastica; predispose la proposta di piano annuale delle attività, limitatamente alle riunioni dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e del gruppo di lavoro per l'inclusione, avendo cura che gli obblighi dei singoli docenti non eccedano il limite annuale di 40 ore (disponendo, laddove necessario, i relativi esoneri individuali).

Conseguentemente rispetto alla disciplina delle attribuzioni, viene posta in capo al coordinatore la responsabilità dell'insorgenza di eventuali crediti retributivi dovuti all'inadempienza dei propri obblighi in relazione

al mancato rispetto del limite annuale della prestazione individuale dei docenti.

L'obiettivo del presente disegno di legge, dunque, è di creare una figura intermedia tra la funzione docente e la funzione dirigenziale, con competenze esclusive in materia di coordinamento didattico.

La remunerazione accessoria per le funzioni svolte dal coordinatore (indennità di coordinamento), esonerato dall'insegnamento laddove possibile ai sensi dell'articolo 6, viene rimessa alla contrattazione collettiva, a valere sui fondi già riservati al trattamento accessorio della dirigenza scolastica, in ragione delle minori competenze attribuite. Nel caso in cui, invece, non sia possibile provvedere all'esonero dall'insegnamento con le modalità di cui all'articolo 6, si dispone che, fatto salvo il diritto a percepire l'indennità di coordinamento, la retribuzione delle ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto all'orario contrattuale siano remunerate attingendo al fondo dell'istituzione scolastica (FIS), secondo i criteri di cui all'articolo 8, comma 4.

Per quanto riguarda la disciplina degli esoneri si tratterebbe, in parte, di un ritorno al passato, seppur con modalità differenti: già l'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevedeva casi di esonero e semiesonero dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie i quali, tuttavia, erano individuati dal dirigente per « attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative » (tale articolo è stato poi abrogato dall'articolo 1, comma 329, della legge

n. 190 del 2014, a decorrere dal 1° settembre 2015).

Con l'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, a partire dall'anno scolastico 2015/2016, l'attività di supporto alla funzione dirigenziale è stata introdotta nuovamente nell'ordinamento, in via facoltativa: a legislazione vigente, il dirigente scolastico, difatti, « può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica », senza oneri a carico della finanza pubblica (articolo 1, comma 83).

La *ratio* dell'istituzione del nuovo ruolo, dunque, è di assicurare che tutti i compiti correlati all'organizzazione dell'attività didattica siano posti in capo ad una figura appositamente preposta. La natura elettiva dell'incarico, da parte del collegio dei docenti, è giustificata dall'idea di una partecipazione democratica alla scelta del coordinatore, al di fuori del potere discrezionale tipico di un organo monocratico, il dirigente scolastico (come avviene, invece, nel caso dei docenti collaboratori, cui è disposta una conseguente riduzione dal 10 al 5 per cento dell'organico).

Si intende, quindi, separare l'organizzazione dell'attività didattica dalle altre funzioni di gestione poste in capo al dirigente, che resta, in ogni caso, il rappresentante legale dell'ente, competente all'esercizio dei poteri già conferiti ai sensi degli articoli 7 e 396 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, e dell'articolo 25 del

decreto legislativo n. 165 del 2001 (cosiddetto testo unico sul pubblico impiego).

I dirigenti scolastici, quindi, permangono responsabili dell'organizzazione dell'attività scolastica nel suo complesso, perseguendo i criteri di efficienza e di efficacia formative, secondo i principi ed i criteri già stabiliti *ex lege*.

Per quanto riguarda, infine, i maggiori oneri legati all'eventuale esonero dall'insegnamento per il coordinatore si dispone la clausola di invarianza finanziaria, dovendosi far fronte con le risorse umane a disposizione nell'ambito dell'organico dell'autonomia, le quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 107 del 2015, « concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento ».

In tale ottica, difatti, si dispone che qualora vi sia nell'organico dell'istituzione scolastica un posto di potenziamento della stessa tipologia di posto comune o di sostegno del docente eletto nel ruolo di coordinatore, tale posto di potenziamento viene assegnato al medesimo docente da parte del dirigente scolastico.

Sono previste, infine, norme specifiche in materia di orario di lavoro (articolo 7), retribuzione (articolo 8), incompatibilità (articolo 9), responsabilità disciplinare (articolo 10), abrogazioni (articolo 11) e disposizioni transitorie e finali (articolo 12).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del ruolo del coordinatore dell'attività didattica)

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 82 è inserito il seguente:

« 82-bis. All'interno dell'organico dell'autonomia è istituito il ruolo del coordinatore dell'attività didattica. Il coordinatore dell'attività didattica è eletto dal collegio dei docenti di cui all'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tra i docenti laureati o in possesso di titolo equiparato, titolari di un posto comune o per il sostegno o per il potenziamento dell'offerta formativa presso l'istituzione scolastica di servizio, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge »;

b) il comma 83 è sostituito dal seguente:

« 83. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 5 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Art. 2.

(Elezione del coordinatore dell'attività didattica)

1. Il coordinatore dell'attività didattica di cui all'articolo 1, comma 82-bis, della legge

13 luglio 2015, n. 107, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è eletto a scrutinio segreto dal collegio dei docenti di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico.

2. Nelle more dell'esito dell'elezione di cui al comma 1, la titolarità dell'incarico e delle relative mansioni spetta al docente titolare più anziano per età anagrafica e in servizio presso l'istituzione scolastica.

Art. 3.

(Elettorato passivo)

1. Possono presentare la candidatura ai fini dell'incarico di coordinatore dell'attività didattica i docenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) titolari di sede e in servizio presso l'istituzione scolastica da almeno cinque anni;

b) anzianità di servizio riconosciuta ai sensi dell'articolo 485 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di almeno diciotto anni;

c) laurea magistrale o laurea specialistica, o diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici vigenti prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o titolo accademico di secondo livello, ivi compreso il diploma di conservatorio o di accademia, conseguito prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

2. In mancanza di candidature presentate ai sensi del comma 1, si può prescindere dal possesso del requisito di cui alla lettera *b*).

Art. 4.

(Durata dell'incarico)

1. Il coordinatore dell'attività didattica resta in carica per due anni scolastici a far data dal 1° settembre dell'anno scolastico in cui avviene l'elezione. Il mandato è rinnovabile una volta.

Art. 5.

(Funzioni)

1. Il coordinatore dell'attività didattica è competente in materia di organizzazione didattica dell'istituzione scolastica. In particolare, egli:

a) provvede alla formazione delle classi, all'assegnazione dei docenti alle classi e alla formulazione dell'orario delle lezioni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e del parere vincolante del collegio dei docenti;

b) convoca, presiede e fissa l'ordine del giorno delle riunioni dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe di cui agli articoli 5 e 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ivi comprese le riunioni dei medesimi organi collegiali ai fini delle decisioni e deliberazioni concernenti le sanzioni disciplinari degli alunni;

c) convoca, presiede e fissa l'ordine del giorno del gruppo di lavoro per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;

d) coordina le attività collegiali di programmazione didattica dell'istituzione scolastica di inizio e fine anno scolastico e forma i relativi atti endoprocedimentali ai fini dei lavori del collegio dei docenti;

e) emana gli atti ai fini dell'esercizio dei poteri di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* e

li notifica al dirigente scolastico per gli atti di gestione conseguenti;

f) predispone la proposta di piano annuale delle attività, limitatamente alle riunioni dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe di cui agli articoli 5 e 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e del gruppo di lavoro per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, avendo cura che gli obblighi dei singoli docenti non eccedano il limite annuale di 40 ore e disponendo, laddove necessario, i relativi esoneri individuali;

g) è responsabile dell'insorgenza di eventuali crediti retributivi dovuti all'inadempienza dei propri obblighi in ordine al mancato rispetto del limite annuale della prestazione individuale dei docenti di cui alla lettera f).

2. Il coordinatore dell'attività didattica può delegare ad un altro docente l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere b) e c).

Art. 6.

(Esonero dall'insegnamento)

1. Laddove l'organico dell'autonomia dell'istituzione scolastica comprenda un posto di potenziamento, di cui all'articolo 1, commi 63 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, della stessa tipologia di posto comune o di sostegno del docente eletto nel ruolo di coordinatore dell'attività didattica, tale posto di potenziamento è assegnato al medesimo docente dal dirigente scolastico, a titolo di esonero dall'insegnamento.

Art. 7.

(Orario di lavoro)

1. L'orario di lavoro del coordinatore dell'attività didattica che fruisca dell'esonero

dall'insegnamento di cui all'articolo 6 è fissato in 36 ore settimanali, ivi comprese le prestazioni svolte per le attività di natura collegiale di cui all'articolo 5.

2. In assenza di esonero dall'insegnamento si applica l'orario di lavoro del personale docente previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e le ore di lavoro dovute allo svolgimento delle attività di natura collegiale di cui all'articolo 5 sono retribuite con le modalità di cui all'articolo 8.

Art. 8.

(Retribuzione e indennità di coordinamento)

1. Al coordinatore dell'attività didattica si applica il regime retributivo del personale docente, come definito dalla contrattazione collettiva di comparto.

2. La retribuzione di cui al comma 1 è incrementata dell'importo dell'indennità di coordinamento spettante a titolo di compenso accessorio.

3. Le risorse necessarie alla copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dall'indennità di cui al comma 2 sono definite, a livello regionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con effetti a valere sul fondo riservato al trattamento accessorio della dirigenza scolastica. In ogni caso, l'entità della suddetta indennità non può essere inferiore al 33 per cento dell'importo pari alla somma della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato spettante al dirigente scolastico dell'istituzione scolastica di titolarità del coordinatore dell'attività didattica.

4. Qualora non sia possibile disporre l'esonero dall'insegnamento di cui all'articolo 6, il coordinatore dell'attività didattica, in aggiunta all'indennità di cui al presente articolo, ha diritto alla retribuzione delle ore di lavoro prestate in eccedenza all'orario contrattuale, a titolo di attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, con effetti a va-

lere sulla quota parte del fondo dell'istituzione scolastica destinata a tale scopo e, limitatamente alla parte eccedente la capienza dei fondi a ciò destinati, con effetti a valere sulla quota parte del suddetto fondo destinata alla retribuzione accessoria dei docenti individuati quali collaboratori del dirigente scolastico e dei docenti incaricati dello svolgimento di funzione strumentale alla realizzazione del piano dell'offerta formativa.

Art. 9.

(Incompatibilità)

1. Al coordinatore dell'attività didattica si applica il regime delle incompatibilità di cui al combinato disposto dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 508 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 10.

(Responsabilità disciplinare)

1. L'esercizio del potere disciplinare nei confronti del coordinatore dell'attività didattica rientra nella competenza esclusiva dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresa l'ipotesi di comportamenti antidoverosi adottati nel corso dell'ordinaria attività di insegnamento in assenza dell'esonero di cui all'articolo 6 della presente legge.

Art. 11.

(Modificazioni alla normativa vigente)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,

n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 2, dopo la lettera l) è inserita la seguente:

« *l-bis*) elegge il coordinatore dell'attività didattica »;

b) all'articolo 396, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), le parole: « i consigli di intersezione, interclasse, o di classe, » sono abrogate;

2) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« *c-bis*) adotta gli atti di gestione conseguenti agli atti emanati dal coordinatore dell'attività didattica »;

3) la lettera d) è abrogata;

4) alla lettera e), la parola: « didattiche, » è soppressa;

c) all'articolo 396, il comma 3 è abrogato.

2. Al comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici e delle competenze del coordinatore dell'attività didattica, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane »;

b) al terzo periodo, la parola: « formative » è soppressa.

3. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 18, 80, 81 e 82 sono abrogati;

b) il comma 66 è sostituito dal seguente:

« 66. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 i ruoli del personale docente sono regionali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto »;

c) al comma 68, il primo periodo è sostituito dal seguente: « A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra le istituzioni scolastiche ed educative statali, ferma restando la possibile assegnazione alle attività di cui al secondo periodo, nel limite massimo di cui al terzo periodo »;

d) al comma 70:

1) al primo periodo, le parole: « del medesimo ambito territoriale » sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: « di un medesimo ambito territoriale » sono soppresse;

e) al comma 73, l'ultimo periodo è soppresso;

f) dopo il comma 73 è inserito il seguente:

« 73-bis. Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 1° settembre 2018 assume la titolarità presso l'istituzione scolastica che gli ha conferito l'incarico triennale »;

g) il comma 74 è sostituito dal seguente:

« 74. Le reti di scuole sono definite assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica » ;

h) il comma 79 è sostituito dal seguente:

« 79. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, i docenti di ruolo sono assegnati prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili docenti abilitati in quelle classi di concorso »;

i) al comma 109, lettera *a)*, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'istituzione scolastica di assunzione, all'interno della regione per cui hanno concorso »;

l) al comma 109, lettera *c)*, le parole: « , sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 » sono soppresse e le parole: « per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli » sono sostituite dalle seguenti: « per l'istituzione scolastica ricompresa fra quelle »;

m) i commi da 126 a 130 sono abrogati.

Art. 12.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Al comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'organizzazione dell'attività didattica è affidata al coordinatore dell'attività didattica di cui all'articolo 1, comma 82-*bis*, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ».

2. A decorrere dall'anno 2022, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, integrano le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sono utilizzate in via esclusiva ai fini del miglioramento economico del personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

€ 1,00